

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
III SEZ. CIVILE**

in persona del giudice dr. Marco Pugliese nella causa civile iscritta al numero omissis del Ruolo generale dell'anno 2017 tra:

SOCIETA' SRL

E

BANCA

La società attrice ha richiesto la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme che avrebbe illegittimamente ricevuto nel corso del rapporto di conto corrente meglio specificato in atti.

In particolare, a tale fine, l'attrice ha dedotto che la banca avrebbe addebitato interessi passivi in misura ultralegale in assenza di un'apposita convenzione, illegittima previsione e applicazione di commissione di massimo scoperto, anatocismo, valute...

Preliminarmente va chiarito che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. –, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. 9936/14).

Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002/14).

Ciò posto, la domanda così come articolata va dichiarata allo stato non proponibile.

Come ormai affermato da tempo in giurisprudenza, è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale e, pertanto, quando il rapporto conto corrente è ancora aperto al momento della citazione, la domanda di ripetizione dell'indebito è inammissibile.

Ciò vale anche per la richiesta di rideterminazione del saldo ovvero la richiesta di accertamento delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente, e la conseguente depurazione degli addebiti illegittimamente applicati, in quanto si tratta di domande non autonome ma connesse a quella finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate dal correntista all'istituto di credito.

Nel caso di specie, come visto, le domande di accertamento degli illeciti addebiti e di rideterminazione dei saldi risultano finalizzate alla condanna della banca per la ripetizione delle relative somme.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

- dichiara l'improponibilità della domanda;

- condanna la parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta della somma di euro 2500 oltre accessori come per legge, a titolo di spese processuali.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 20/02/2018 dandosene lettura in udienza.

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***